

LEGGE 28 GIUGNO 1986, N. 339  
(G.U. 10-7-1986, n. 158)

NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE E  
DELL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE

Art. 1.

[1] Le disposizioni della legge 13-12-1964, n. 1341, sono abrogate e sostituite con quelle previste dai successivi articoli.

Art. 2

[1] Al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle strutture e di evitare pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne, comprese quelle poste in zone sismiche, devono conformarsi ad apposite norme tecniche da emanarsi ai sensi del successivo comma 2.

[2] Le norme tecniche di cui al precedente comma 1 saranno emanate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Comitato elettrotecnico italiano che elabora il testo delle predette norme tecniche.

[3] Il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 3

[1] Le norme tecniche di cui al precedente art. 2 dovranno comunque prevedere:

- a) la classificazione delle linee a seconda delle loro caratteristiche elettriche e meccaniche;
- b) la suddivisione del territorio nazionale in zone per ciascuna delle quali potranno essere convenzionalmente fissate le condizioni di carico e di temperatura per il calcolo dei conduttori e dei sostegni, nonché i carichi di lavoro dei materiali nelle varie ipotesi, e per la verifica delle distanze minime dei conduttori della linea dalle opere poste in vicinanza della linea stessa e da questa attraversate, nonché le distanze dei sostegni da fabbricati e opere vicini.

Art. 4

[1] La vigilanza sulla esecuzione delle prescrizioni della presente legge e delle norme tecniche di cui al precedente art. 2 compete agli organi del Ministero dei lavori pubblici.

[2] Il Ministero dei trasporti e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ciascuno per quanto di propria competenza, hanno facoltà di disporre verifiche e controlli delle linee allo scopo di accertare la rispondenza alle norme tecniche di cui al precedente art. 2.

Art. 5

Per le infrazioni alle norme della presente legge ed alle norme tecniche di cui al precedente art. 2 si applicano le sanzioni e le disposizioni previste dagli artt. 219 e seguenti del Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775 (1).

Art. 6

[1] Le norme tecniche di cui al precedente art. 2 saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

[2] Fino all'emanazione delle norme tecniche di cui al precedente art. 2 continua ad applicarsi il regolamento di esecuzione della legge 13-12-1964, n. 1341, emanato con decreto Presidente della Repubblica 21-6-1968, n. 1062.

-----

(1) Le norme richiamate sono di interesse puramente amministrativo. Possono essere consultate sulla G.U. 10-7-1986, n. 158, pag. 8 e seguenti.

-----

---

---